



**Corso di aggiornamento in
PREVENZIONE INCENDI**

**ai fini del mantenimento dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell'Interno**

Art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 - GU n. 198 del 26 agosto 2011

Nuova Regola Tecnica:

Strutture Sanitarie

“Decreto 19 marzo 2015”

antonio.mura@vigilfuoco.it

Comando provinciale Vigili del fuoco Sassari



Decreto 19 marzo 2015



“Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.”

Si applica:

- - strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18 settembre 2002;
- - strutture nuove ed esistenti con una superficie maggiore di 500 metri quadri che offrono assistenza specialistica in regime ambulatoriale, strutture di diagnostica strumentale e laboratori;
- - strutture di minori dimensioni non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Il DM 19 marzo 2015 ha aggiunto al D.M. del 2002 il **Titolo V** sul **sistema di gestione della sicurezza** finalizzato all’adeguamento delle strutture esistenti che non lo hanno fatto entro il termine previsto del 28 dicembre 2007.

Consente l’adeguamento con scadenze differenziate.



Le principali novità:



- Introduzione del **Sistema di Gestione Antincendio (SGSA)**
- La nuova figura del **Responsabile tecnico della sicurezza antincendio**
- Integrazione **Classi delle aree delle strutture sanitarie**

Il provvedimento modifica il precedente D.M. 18 settembre 2002 e prevede l'adeguamento antincendio secondo scadenze differenziate, introducendo le seguenti ulteriori **NOVITÀ**:

Allegato I: riporta le indicazioni per le strutture sanitarie in regime di ricovero ospedaliero o residenziale con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni previste

Allegato II: contiene le disposizioni per l'adeguamento di strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con superficie tra 500 m² e a 1.000 m² e delle strutture superiori ai 1000 m² esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto

Allegato III: contiene la regolamentazione del **Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSA)** finalizzato all'adeguamento antincendio e della figura del **Responsabile tecnico della sicurezza antincendio** per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione, che dovrà avere un ruolo centrale nel processo di adeguamento.



Classificazione delle aree delle strutture sanitarie

1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono così **classificate**:

Tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.);

Tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C, D1, D2 ed F;

Tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero;

Tipo D1 - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale;

Tipo D2 - aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.);





segue **Classificazione delle aree delle strutture sanitarie**

2. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono così riclassificate:

Tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). Gli uffici, sino ad un massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di altro tipo. Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo B, C, D1 e D2. Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo C, D1 e D2.

Tipo F - aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) che siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i limitati posti di degenza

APPARECCHIATURA AD ALTA ENERGIA DI TIPO IONIZZANTE: apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV, per la quale non è pertanto possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa (ciclotroni per la produzione di radio farmaci, betatroni e simili).

APPARECCHIATURA AD ELEVATA TECNOLOGIA: apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV, per la quale è pertanto possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura stessa, ovvero macchina magnetica che non produce radiazioni ionizzanti (risonanza magnetica, tomografia computerizzata e simili).



All'art.1 –

I Titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 18 settembre 2002 **sono sostituiti** dagli *Allegati I e II* che costituiscono parte integrante del presente decreto.

E' approvato l'*Allegato III* che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introducendo il **Titolo V**.

All'art.2 –

Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I – sono indicati **tempi** e **modi** di **adeguamento** per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di *ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno*, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate.

All'art. 3

Applicazione delle disposizioni di cui All'Allegato II - contiene **disposizioni per l'adeguamento per le strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale** con superficie *superiore ai 500 mq e fino a 1.000 mq*, e delle strutture superiori ai 1000 mq **esistenti** alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Particolarità del provvedimento per le strutture ospedaliere è che l'adeguamento è previsto a scadenze temporali non solo per specifiche tipologie di intervento – (es.: adeguamento dell'impianto elettrico, adeguamento dell'impianto antincendio, strutture, materiali ecc.) – ma anche per lotti di realizzazione, riferiti a specifiche aree dell'edificio, che dovranno essere definite in un idoneo progetto di prevenzione incendi.



Il Dipartimento dei VF con la **Circolare prot.n.12580 del 28 ottobre 2015**, ha fornito gli indirizzi applicativi del **D.M.19 marzo 2015**, in particolare:

Strutture interessate

- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18 settembre 2002;
- strutture, **nuove ed esistenti**, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie maggiore di 500 mq;
- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011.

Adeguamenti e scadenze

Gli **Allegati I e II** del DM 19/3/2015 sostituiscono integralmente i **Titoli III e IV** del DM 18 settembre 2002, mentre l'**Allegato III** aggiunge il **Titolo V** concernente il **Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendi (SGSA)** finalizzato all'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l'adeguamento antincendio nei termini inizialmente previsti dal DM 18 settembre 2002 (scadenza 27 dicembre 2007).



Sistemi di Gestione della sicurezza antincendio (SGSA)



Per quanto riguarda *l'Allegato III*, la predisposizione e l'adozione del **SGSA** dell'intera struttura sanitaria o di una parte, definisce e attua:

- i divieti e le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, per ciascuna delle fasi del programma di adeguamento.

*I responsabili di strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento sulla base **di un progetto già approvato**, che non intendano optare per l'applicazione del D.M. 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo **al SGSA per ogni fase di adeguamento**, riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio alla luce del cronoprogramma dei lavori, da completarsi, in ogni caso, **entro il 24 aprile 2025**.*

Per la predisposizione ed attuazione del SGSA deve essere individuato, **il “Responsabile tecnico della sicurezza antincendio”**, e previsto il numero **di Addetti antincendio (Rischio Elevato)**, con la metodica di cui al *Titolo V*.

Gli Addetti antincendio sono distinti in :

- **addetti di compartimento** che assicurano il primo intervento immediato e che possono svolgere altre funzioni;
- **squadra antincendio** che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.



Il **SGSA** finalizzato all'adeguamento antincendio delle attività sanitarie è definito attraverso uno specifico studio redatto in base ai principi stabiliti dal DM 10.03.1998 e aggiornato nelle fasi di adeguamento dell'attività valutando ed esplicitando i seguenti provvedimenti :

- *identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;*
- *organizzazione del personale;*
- *controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;*
- *gestione delle modifiche;*
- *pianificazione di emergenza;*
- *sicurezza delle squadre di soccorso;*
- *controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi;*
- *manutenzione dei sistemi di protezione;*
- *controllo e revisione del **SGSA**.*

In particolare il **SGSA** deve contenere:

- *il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile;*
- *l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;*
- *il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure ecc.);*
- *il piano per la gestione delle emergenze;*
- *il piano di formazione e l'organigramma del personale addetto all'antincendio, compresi i responsabili della gestione dell'emergenza.*



Il numero minimo **di addetti antincendio di compartimento** è così determinato:

- *almeno 1 ogni 1500 mq di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo D1;*
- *almeno 1 ogni 1000 mq di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo D2.*

Relativamente alla determinazione del **numero minimo di addetti di compartimento** si deve assumere il numero più cautelativo tra quelli che si determinano con riferimento ai diversi parametri riportati nella tabella allegata al D.M. e che la stessa è da intendersi relativa ai soli compartimenti dove sono previste degenze (a prescindere dal numero dei ricoverati effettivi).

Il **Responsabile tecnico della sicurezza antincendio** dovrà essere:

- a) figura tecnica che rientra tra le professioni individuate nel DM 5 agosto 2011 ;
- b) in possesso dell'attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione di cui al decreto 5 agosto 2011.

Tali requisiti risultano in possesso di tutti i professionisti antincendio già iscritti negli appositi elenchi del Ministro dell'interno.



La **Circolare prot.n.12580 del 28 ottobre 2015** da indirizzi applicativi e riassume **le scadenze** per gli adeguamenti:



•**strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di superficie maggiore di 500 mq e fino a 1000 mq:**

- 1^a scadenza 24 ottobre 2015
- 2^a scadenza 24 ottobre 2018
- 3^a scadenza 24 ottobre 2021

•**strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2:**

- 1^a scadenza 24 aprile 2016
- 2^a scadenza 24 aprile 2019
- 3^a scadenza 24 aprile 2022

•**strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto:**

- 1^a scadenza 24 aprile 2016
- 2^a scadenza 24 aprile 2019
- 3^a scadenza 24 aprile 2022
- 4^a scadenza 24 aprile 2025



ART. 2 – APPLICAZIONE ALLEGATO I



A) **ENTRO 12 MESI**, DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 19 MARZO 2015 (24.04.2015), PER LE STRUTTURE SANITARIE INDIVIDUATE NELLE SOTTOCLASSI B E C DEL DPR 1 AGOSTO 2011 N. 151, DOVEVA ESSERE RICHIESTA LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO, DI CUI ALL' ART.3 DEL MEDESIMO DECRETO, RELATIVO AL COMPLETO ADEGUAMENTO DELL'ATTIVITÀ.

B) **ENTRO IL MEDESIMO TERMINE PREVISTO ALLA LETTERA A)**, DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA **SCIA** (ART.4 DPR N. 151/11), ATTESTANTE IL RISPETTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PREVISTI AI SEGUENTI PUNTI E **SGSA**:

- **PUNTO 17.1** (AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO), COMMA 2 (UTILIZZO BOMBOLE GAS MEDICALI) (ESCLUSA LETTERA E);
- **PUNTO 17.5** (IMPIANTI ELETTRICI), COMMI 1 (IMPIANTI CONFORMI A NORME CEI) E 7 (INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA)
- **PUNTO 18.2** (ESTINTORI);
- **PUNTO 19.1** (ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO), PUNTO 19.2 (PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO);
- **PUNTO 20** (INFORMAZIONE E FORMAZIONE);
- **PUNTO 21** (SEGNALETICA DI SICUREZZA) E PUNTO 22 (ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA)
- **PUNTO 22** (ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA)



La **SCIA** deve attestare:



1. la predisposizione e l'adozione del **Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA)** finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal **Titolo V** del DM 18 settembre 2002 di cui all'Allegato III al presente decreto, prevede:

- ✓ attuazione dei divieti
- ✓ limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che concorrono alle misure di prevenzione
- ✓ *un numero congruo di addetti antincendio* (Rischio Elevato), valutato con il metodo riportato al **Titolo V** del D.M.18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto.
- ✓ Il *Responsabile tecnico della sicurezza antincendio*, individuato dal titolare dell'attività per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione, che può coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto. *Si occuperà della redazione del Sistema di Gestione (SG) ed al suo aggiornamento con gli stati di avanzamento dell'adeguamento:*

il **Sistema di Gestione** (SG) deve contenere :

- ❑ il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio, a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare;
- ❑ l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
- ❑ il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure adottate (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
- ❑ il piano per la gestione delle emergenze;
- ❑ il piano di formazione e l'organigramma del personale addetto al settore antincendio, compresi i responsabili della gestione dell'emergenza;
- ❑ il numero minimo di addetti.

Gli addetti devono assolvere alle **funzioni** di:

- **addetti di compartimento**, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non;
- **squadra antincendio**, che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.

Il numero minimo degli addetti di compartimento presenti H24, si calcola tenendo conto sia del numero di posti letto effettivamente presenti nel compartimento (oltre 25 e fino a 50; oltre 50 e fino a 100) che della tipologia della struttura. Il numero degli addetti va da un minimo di "almeno 1" a un massimo di "almeno 2 per piano, almeno 1 per compartimento, almeno 1 ogni 20 posti" (nelle strutture con oltre 100 posti letto).





C) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera A), dovrà essere presentata **SCIA** (art.4 DPR151/11) , attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti:

- **PUNTO 13.3** (*Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi*);
- **PUNTO 14** (*Ubicazione*);
- **PUNTO 15.2** (*Reazione al fuoco dei materiali*), comma 1, lettere f,g,h;
- **PUNTO 15.4** (*Limitazioni alla gestione d'uso dei locali*);
- **PUNTO 17.1** (*Aree ed impianti a rischio specifico – Generalità*) , comma 1, comma 2, lettera e);
- **PUNTI 17.2.1 – 17.2.2 -17.2.3 – 17.2.5** (*Aree ed impianti a rischio specifico – Locali adibiti a depositi e servizi generali*);
- **PUNTO 17.3.1 comma 1 – 17.3.2** (*Impianti distribuzione dei gas*)
- **PUNTO 18.5** (*Impianti rilevazione allarme antincendio*)





d) **Entro sei anni** dal termine previsto alla lettera a), dovrà essere presentata **SCIA** (art.4 DPR 151/11), attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti:

- **PUNTO 15.5.1** (Scale – Generalità) ,commi 1,3,7, lettere f,g,h;
- **PUNTO 15.5.1** (Scale – Ammissibilità di una sola scala) ;
- **PUNTO 15.6** (Impianti di sollevamento);
- **PUNTO 17.4** (Impianti condizionamento e ventilazione) escluso comma 1 del punto 17.4.1;
- **PUNTO 17.5** (Impianti elettrici) esclusi commi 1 e 7 ;
- **PUNTO 17.3.1 COMMA 1 – 17.3.2** (Impianti distribuzione dei gas)
- **PUNTI 18.1-18.3-18.4** (Generalità – Reti idranti – Impianti automatici di estinzione incendi)

e) **Entro nove anni** dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la **SCIA**, attestante il rispetto dei rimanenti punti del **Titolo III** del D.M. 18 settembre 2002 come modificato **dall'Allegato I** al presente decreto.



2. In ALTERNATIVA a quanto previsto al comma 1 art. 2, l'adeguamento può essere realizzato per lotti, secondo i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza:

a. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le strutture individuate nelle categorie B e C ai sensi del DPR 151/11, doveva essere richiesta la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, il quale doveva riportare la descrizione di tutti i singoli lotti di realizzazione dell'adeguamento, esplicitandone, per ciascuno di essi, la relativa indipendenza rispetto al resto della struttura da adeguare, l'autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni e descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa ubicazione nonché la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio.

b. Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), doveva essere presentata SCIA art.4 DPR 151/11, attestante il rispetto, dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio previsti al comma 1, lettera b).





c. Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) punto 2 dovrà essere presentata la **SCIA**, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del **Titolo III** del D.M. 18 settembre 2002, modificato **dall'Allegato I** al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 70% della superficie totale in pianta della struttura. La **SCIA**, deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1, lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.

d. Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) punto 2 gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del **Titolo III** del D.M. 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 70% della superficie totale in pianta della struttura. La **SCIA** deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1, lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.



e. **Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a)** i responsabili delle strutture presentano al Comando la SCIA attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del **Titolo III** del D.M. 18 settembre 2002 modificato **dall'Allegato I**, di lotti di attività aventi superficie pari al 100% della superficie in pianta della struttura.

Art. 3 Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato II

1. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del **Titolo IV, Capo II, del D.M. 18 settembre 2002**, modificato **dall'Allegato II** entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, salvo che sia stata presentata la SCIA:

- a) Entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i seguenti punti: punto 26.1.3; punto 26.2; punto 26.2.1, comma 2; punto 26.4, commi 1 e 7; punto 27; punto 29; punto 30; punto 31.
- b) Entro tre anni** dal termine previsto alla lettera a) per i seguenti punti: punto 23.1; punto 24.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 24.3; punto 26.1.1; punto 26.1.2; punto 26.1.4; punto 26.2.1, comma 1; punto 26.2.2; punto 26.3; punto 26.4 esclusi i commi 1 e 7; punto 28.
- c) Entro sei anni** dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del Titolo IV, Capo II, del D.M. 18 settembre 2002, modificato dall'Allegato II.

2. Ad ogni scadenza temporale deve essere presentata la SCIA.



3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 mq, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al **Titolo IV, Capo III**, del D.M.18 settembre 2002, come modificato **dall'Allegato II** al presente decreto, secondo le disposizioni di cui al comma 4, salvo che nei seguenti casi:

a) sia stata presentata la SCIA;

b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del DPR 1 agosto 2011, n. 151.

Le strutture di cui al comma 3, devono essere adeguate entro i termini temporali e con le modalita' di seguito indicate:

a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture richiedono la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento della attivita'.

b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano la SCIA, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti : *punto 36.1, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d); punto 36.2.4; punto 36.3; punto 36.3.1, comma 2; punto 36.5, commi 1 e 7; punto 37.2; punto 38.1, punto 38.2; punto 39; punto 40.*



La SCIA deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del **SGSA**, conforme a quanto stabilito dal **Titolo V** del D.M. 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III, che deve prevedere l'attuazione di: divieti, limitazioni e delle condizioni di esercizio ordinarie ed in emergenza.

Per la predisposizione del SGSA ed attuazione deve essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio.

c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti ed i privati presentano SCIA attestante il rispetto seguenti punti: *punto 32.1; punto 33; punto 34.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 34.4; punto 36.1, comma 2, lettera e); punto 36.2.1; punto 36.2.2; punto 36.2.3; punto 36.2.5; punto 36.3.1, comma 1; punto 36.3.2; punto 36.4; punto 36.5 esclusi commi 1 e 7; punto 37.1; punto 37.5; punto 38.3.*

La SCIA deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del SGSA di cui alla lettera b) che deve prevedere l'attuazione di: divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione.

d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti ed i privati presentano la SCIA, attestante il rispetto dei rimanenti punti del **Titolo IV, Capo III, del D.M. 18 settembre 2002 modificato dall'Allegato II.**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
ANTONIO MURA

